

La Società dell'Allegria A.P.S.

Via San Carlo, 474

47522 Cesena (FC)

Cod.Fiscale 90027730408



Verbale di Assemblea Straordinaria del 1 Luglio 2022

L'anno 2022, il giorno 1 del mese di Luglio, alle ore 19.30, presso la sede sita in Cesena (FC), Via San Carlo, 474 si è riunita, nel rispetto dei distanziamenti disposti per contrastare l'emergenza sanitaria, l'assemblea dei Soci de "La Società dell'Allegria", in seduta straordinaria, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1) Modifica Statuto.

Sono presenti i Signori Soci:

Savini Giovanni, Buratti Fabiola, Montalti Marco, Savini Rosalba, Mazzotti Duilio, Savini Morena, Rossi Liviana, Biagini Rosanna.

Il Signor Biguzzi Daniele ha delegato la Signora Savini Morena a rappresentarlo; il Signor Casadei Don Giampiero ha delegato il Signor Savini Don Giovanni a rappresentarlo; la Signora Casadei Marzia ha delegato la signora Rossi Liviana a rappresentarla; dunque, su n.13 soci attualmente iscritti nel libro dei soci, risultano presenti in proprio e per delega n.11 soci. E' presente anche il Dottor Paolo Ferri, commercialista in Cesena, in qualità di uditore.

Assume la presidenza il Signor Savini Don Giovanni, funge da segretario il Signor Montalti Marco.

Il Presidente comunica all'assemblea che da parte dell'ufficio regionale del Registro Nazionale del Terzo Settore è pervenuta richiesta di alcune modifiche statutarie per il perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS. In particolare, non sarebbe conforme ai chiarimenti nel frattempo intervenuti in materia, la clausola che prevede la possibilità di sostituzione dei consiglieri decaduti con membri nominati direttamente dal comitato direttivo (c.d. cooptazione), qualora non sia possibile ricorrere ai primi dei non eletti. Considerato che tale clausola in realtà non è mai stata applicata e la sua soppressione non comporta alcuna limitazione nello svolgimento delle attività dell'associazione, il Presidente invita l'assemblea ad esprimersi positivamente sull'approvazione della modifica chiesta dalla Regione, in modo da poter completare l'iter di iscrizione al RUNTS. Dopo breve discussione i soci presenti, condividendo le considerazioni del Presidente, approvano all'unanimità la modifica proposta.

Prende nuovamente la parola il Presidente, il quale riferisce che è stato appurato che non è necessario indicare in Statuto l'indirizzo completo della sede dell'associazione, essendo sufficiente l'indicazione del Comune. Alla luce di ciò, propone di cogliere l'occasione della modifica statutaria in corso di approvazione per riportare in statuto l'indicazione del solo Comune di sede dell'associazione. Ciò presenterebbe il vantaggio che in caso di necessità di future variazioni di sede all'interno del Comune non sarebbe più necessario procedere con modifica statutaria. Dopo breve discussione l'assemblea approva all'unanimità la modifica proposta.

In conseguenza di quanto sopra deliberato, le modifiche statutarie approvate riguardano:

- l'art. 1, in relazione all'indicazione del solo Comune ove ha sede l'associazione, in luogo dell'indirizzo completo;
- l'art. 9, per l'eliminazione della possibilità di cooptazione dei consiglieri in caso di decadenza di qualcuno di essi.

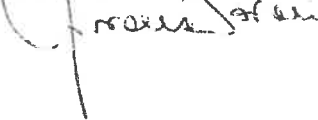
Dopo ampia discussione i soci presenti approvano le modifiche apportate allo Statuto all'unanimità, dunque nel rispetto delle maggioranze qualificate (presenza dei tre quarti dei soci e voto favorevole della maggioranza dei presenti), richieste dall'attuale statuto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Il nuovo statuto, approvato nel rispetto delle maggioranze qualificate (presenza dei tre quarti dei soci e voto favorevole della maggioranza dei presenti), richieste dall'attuale statuto per l'approvazione delle modifiche statutarie, viene allegato al presente verbale sotto la lett. A), come sua parte integrante e sostanziale.

La seduta è sciolta alle ore 21.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
(Savini Giovanni)

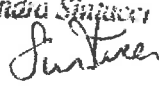


Il Segretario
(Montalti Marco)



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

Registrato a Cesena il 8 LUG. 2022
N. 1502 Mod. 3 € 202,00
Euro Duecento/xx

IL DIRETTORE
L'ADDETTO AL SERVIZIO
Sandia Sinigaglia


Allegato A)

La Società dell'Allegria A.P.S.
Via S. Carlo, 474
47522 Cesena (FC)
Cod. fisc. 90027730408

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione denominata "LA SOCIETA' DELL'ALLEGRIA A.P.S." con sede nel comune di Cesena.
2. L'Associazione non ha fini di lucro e opera quale associazione di promozione sociale ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, artt. 35ss., e relativi regolamenti attuativi.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi ed attività

1. L'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione svolge le seguenti attività:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. i);
 - formazione extra-scolastica della persona, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del disagio educativo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. l);
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. t).
3. In particolare, per il raggiungimento dei propri fini, l'associazione si propone di:
 - promuovere ed organizzare momenti di socializzazione prevalentemente per minori e giovani, quali centri estivi, manifestazioni sportive ecc., intesi quali primari momenti educativi e formativi;
 - promuovere ed organizzare corsi, convegni, dibattiti, conferenze, seminari di ricerca ed altre iniziative formative ed educative;
 - organizzare attività ricreative e più in generale iniziative per il migliore impiego del tempo libero;
 - stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni od altre organizzazioni che perseguono gli stessi fini e con enti che operano nell'ambito educativo e formativo;
 - promuovere il sostegno materiale ed economico di attività educative, sportive e ricreative;
 - svolgere qualsiasi attività l'associazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini.
4. L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, la cui individuazione spetta al Comitato Direttivo, purché secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge.
5. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, dei loro famigliari e di terzi e realizzate prevalentemente per il tramite degli associati.

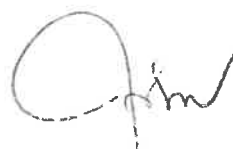
TITOLO II SOCI

Art. 3 - Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione e ad osservare il presente statuto e che siano in regola con il pagamento delle quote associative annuali.
3. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
4. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, con la quale l'aspirante socio:
 - dichiara di accettare le norme dello statuto;



- si impegna a versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Comitato Direttivo.
1. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato direttivo; le eventuali reiezioni devono essere motivate e comunicate in forma scritta all'aspirante socio entro 60 giorni.
 2. Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
 3. Il socio partecipa alle attività svolte dall'associazione di norma tramite prestazioni volontarie e gratuite. La prestazione del socio può essere retribuita solo in casi particolare necessità. Ai soci volontari in ogni caso spetta il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed inerenti esclusivamente all'attività prestata, che devono essere adeguatamente documentate ed approvate dal Comitato Direttivo.

Art. 5 - Recesso, decadenza ed esclusione dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
2. Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'associazione.
3. Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
4. L'esclusione può essere dichiarata dal Comitato Direttivo nel caso in cui il socio:
 - danneggi moralmente e materialmente l'associazione;
 - sia causa di disordini e dissidi tra i soci.
5. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può chiedere che venga inserito nell'ordine del giorno della prima assemblea successiva alla valutazione della decisione del Comitato Direttivo.
6. Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

Art. 6 - Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati a:
 - osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
 - mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione.
 - versare la quota associativa annua.
2. I soci hanno diritto a:
 - partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione.
 - partecipare all'assemblea con diritto di voto, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
 - accedere alle cariche associative;
 - consultare i libri sociali, osservando i necessari doveri di riservatezza, previa domanda motivata da presentare al Comitato Direttivo con un preavviso di almeno 30 giorni in relazione alla quale il Comitato Direttivo comunicherà le modalità di consultazione.
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'associazione.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 7 - Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Comitato direttivo;
 - l'eventuale Organo di Controllo.
2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8 - L'Assemblea

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti.
2. L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa entro il giorno precedente la data prevista per lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione e può essere ordinaria e straordinaria. Il diritto di voto può essere esercitato da coloro che sono iscritti a libro soci da almeno tre mesi e ogni associato dispone di un solo voto.
3. Ogni socio impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega. Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.
4. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
 - nomina e revoca i componenti gli organi sociali e, quando previsto, il Revisore Legale dei conti;

- approva il bilancio d'esercizio, entro il 30 aprile di ogni anno, nonché il bilancio sociale, se predisposto;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modifiche dello statuto;
 - delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.
5. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, un terzo dei componenti del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
 6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
 7. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, e sullo scioglimento dell'associazione, nonché in caso di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. Per modificare lo statuto occorre la presenza, personalmente o per delega, di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati. Per le delibere inerenti operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, occorre la presenza, personalmente o per delega, della maggioranza assoluta degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
 8. L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Comitato direttivo, in sua assenza, dal Vice presidente ed in assenza di entrambi da un membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.
 9. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data ed ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica o mediante l'affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale.

Art. 9 - Il Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Comitato direttivo rimangono in carica per un periodo di tre anni, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause uno o più componenti del Comitato decadano dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3. Il Comitato nomina al suo interno il Presidente, il Vice presidente, il Segretario.
4. Al Comitato direttivo spetta di:
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - predisporre lo schema di bilancio;
 - predisporre il bilancio sociale, se ne ricorrono i presupposti di legge o in via facoltativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
 - nominare fra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario;
 - deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - determinare la quota associativa annuale;
 - ratificare la decadenza dei soci e deliberare sulle proposte di esclusione dei soci;
 - provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci.
5. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6. Il Comitato è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed ora della seduta, la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica.
8. I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti dal Segretario e sottoscritti dallo stesso o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Comitato direttivo fra i propri membri, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, in assenza di quest'ultimo al membro più anziano.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Articolo 11

- Organo di Controllo -

1. L'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Viene nominato per un triennio e il mandato scade in coincidenza con la riunione del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica.
2. Qualora l'Organo di Controllo sia costituito in forma monocratica il componente deve essere scelto fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, Codice Civile. In caso di organo collegiale i suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno un componente.
3. L'Organo di Controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche, ove applicabile, con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che l'eventuale bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.
4. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. All'Organo di Controllo, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Articolo 12

- Revisione Legale dei Conti -

1. Qualora all'Organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Art. 13 - Patrimonio dell'associazione

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.

Art. 14 - Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - contributi degli aderenti e di privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - entrate patrimoniali;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - eventuali attività commerciali accessorie a quelle istituzionali.
2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'associazione, né all'atto dello scioglimento.
3. Tutte le entrate e le risorse patrimoniali saranno destinate alla realizzazione delle attività di interesse generale dell'associazione, nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

AVV. G. C.

Art. 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Comitato Direttivo predispose il bilancio dell'anno precedente e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati.
3. Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Art. 16 - Libri dell'associazione

1. L'associazione ha il compito di tenere:
 - il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea degli associati;
 - il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - il libro degli associati;
 - il libro dell'Organo di Controllo, se istituito ai sensi del precedente art. 11;
 - ogni altro libro prescritto dalla legge.

TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 17 - Devoluzione del patrimonio sociale

1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea dei soci, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso in cui l'assemblea dei soci non assuma alcuna delibera in merito, il patrimonio andrà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile, in quanto compatibili, e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente a quanto previsto per gli enti di tipo associativo.

[Handwritten signature]

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTO REGISTRATO A GENOVA
IL 8 LUG. 2022 AL N. 1502 MOD. 3



IL DIRETTORE
[Handwritten signature]